



## CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-AGRICOLTURA-VERDE-SERVIZI PUBBLICI

**ID Iride: 220461**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 64 DEL 14/05/2020

**OGGETTO** : RIAPERTURA DELLE AREE A VERDE DI PORTA DELLA VERITA' E DI PRATO GIARDINO.

### IL SINDACO

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

ID: 220461 del 14/05/2020 19:25:42  
Determina: 2020 / 64 del 14/05/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1987 del 15/05/2020

**Vista** l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;

**Visto** il D.P.C.M. 22 marzo 2020 – *misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*;

**Visto** il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 - modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

**Visto** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Visto** il D.P.C.M. 1 aprile 2020;

**Visto** il D.P.C.M. 10 Aprile 2020;

**Visto** il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni italiane tutte;

**Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**Visto** l'incontro tenutosi in data 9 marzo 2020, ove si è trattato delle misure urgenti da mettere in atto al fine di adempiere agli indirizzi di carattere nazionale e scongiurare la propagazione del COVID – 19;

**Atteso** che il Sindaco, vista l'emergenza sanitaria in corso, si è attivato nell'esercizio delle proprie funzioni a convocare il C.O.C. e sta gestendo gli uffici comunali al fine anche di comprendere ed attuare, in forma integrata, le azioni idonee e necessarie al contenimento del contagio, in riferimento alla sanificazione degli spazi pubblici;

ID: 220461 del 14/05/2020 19:25:42  
Determina: 2020 / 64 del 14/05/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1987 del 15/05/2020

**Considerato** che in seguito alle disposizioni del Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, con Ordinanza Sindacale n. 32 del 16 marzo 2020 e le successive di proroga nn. 43 del 2 aprile 2020 e 51 del 10 aprile 2020, si è provveduto alla chiusura delle aree verdi denominate “Prato Giardino” e “Porta della Verità” ed a ribadire il rispetto di quanto indicato nei su elencati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla presenza di cittadini all'interno delle altre aree a verde non recintate;

**Preso Atto** che in seguito alle risultanze dell'azione di contenimento della diffusione della pandemia, il Governo con D.P.C.M. 26 aprile 2020, succitato, ha provveduto ad avviare la “FASE 2” con nuove misure da adottare dal 4 maggio 2020;

**Visto** che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede:

- art 1 lett. d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;
- art 1 lett. e) “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- art. 1 lett. f) “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

**Visto** il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza Covid – 19” ed, in particolare, l'art. 15 (che modifica l'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, rubricato “Sanzioni amministrative”;

**Considerato** che l'art 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**Preso Atto** che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco ex art 50;

ID: 220461 del 14/05/2020 19:25:42  
Determina: 2020 / 64 del 14/05/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1987 del 15/05/2020

## ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

- la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 32 del 16 marzo 2020 e dei contenuti delle successive Ordinanze di proroga nn. 43 del 2 aprile 2020 e 51 del 10 aprile 2020, esclusivamente relative all'anzidetta;
- di consentire l'accesso del pubblico ai parchi, giardini pubblici ed aree verdi, purché sia assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per tutte le attività e di due metri per le attività sportive. **Restano vietati gli assembramenti e si conferma la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;**
- ai custodi e/o gestori dei giardini pubblici, ove presenti, di: a) contingentare gli ingressi affinché vengano rispettate le regole della presente Ordinanza; b) monitorare il rispetto delle stesse;

## DISPONE

che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione;

che, nel caso di violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento, saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza Covid – 19" ed, in particolare, l'art. 15 (che modifica l'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, rubricato "Sanzioni amministrative", salvo l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;

che il presente provvedimento è suscettibile di modifica nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e necessita di atto espresso per determinare la scadenza, una volta superata la criticità;

che in caso di violazione alla presente ordinanza, sarà valutata la disposizione di immediata temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento e la distanza sociale;

ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali;

[gli agenti dei Servizi di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.](#)

## INFORMA

ID: 220461 del 14/05/2020 19:25:42  
Determina: 2020 / 64 del 14/05/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1987 del 15/05/2020

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);

ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

### **DISPONE**

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza :

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Alla ASL di Viterbo;
- Al Comando Carabinieri di Viterbo;
- Al Comando di Guardia di Finanza di Viterbo;
- [Alla Società Ambiente 2018](#);
- Alla Polizia Locale di Viterbo;
- Al Dirigente del Settore V per le attività relative al servizio di apertura e di chiusura;
- Al Dirigente del Settore VI;
- [Al Dirigente del](#) Settore VIII;
- Alla Ditta Istituto di Vigilanza Privata Viterbo;
- All'Ufficio stampa;
- Alla società Viterbo Ambiente scarl;
- All'Albo Pretorio Comunale;

Il Sindaco  
Giovanni Maria Arena